



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 151 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Servizio di accertamento e riscossione della componente del canone unico patrimoniale di cui alla Legge 160/2019 art. 1 comma 816 e seguenti riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari e delle pubbliche affissioni. Periodo 2021-2025. Affidamento del servizio alla società ICA S.r.l. Provvedimento a contrarre. Codice CIG Z6933D73FC
-----------------	--

L'anno **duemilaventuno**, addì **nove** del mese **novembre** di alle ore **18:20** in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del DL 18/2020 conv. in L 24.04.2020 n. 27, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale, composta dai signori:

ASSENTI

SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia** anch'essa in collegamento video.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Servizio di accertamento e riscossione della componente del canone unico patrimoniale, di cui alla Legge 160/2019 art. 1 comma 816 e seguenti, riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari. Periodo 2021-2025.
Affidamento del servizio alla società ICA srl. Provvedimento a contrarre.
Codice CIG Z6933D73FC

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse.

L'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" ha istituito a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, detto anche "canone unico patrimoniale" che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all' articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al dlgs n. 285 dd30 aprile 1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 3 di data 15.03.2021, esecutiva, è stato approvato il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito con il citato art. 1, comma 816, della L. 160/2019, in vigore dal 1.01.2021.

Con riferimento all'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il Titolo VIII del citato regolamento comunale – Particolari tipologie di esposizione pubblicitaria - all'art. 68 "Affidamento del servizio" prevede "*1. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune affida ad un Concessionario in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del medesimo D.Lgs., la sola gestione del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie.*" Tale scelta - supportata dalla risoluzione n. 9 di data 18.12.2020 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze consente ai Comuni di poter gestire, a partire dal 1° gennaio 2021 il nuovo Canone Unico, in modo disgiunto mantenendo il modello centrato sulla gestione in economia per quanto concerne la gestione e il gettito collegato con l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, e, sull'affidamento ad un soggetto terzo, per quanto attiene la gestione e il gettito riferito alla diffusione di messaggi pubblicitario ed alle pubbliche affissioni - ha trovato motivazione nel fatto che relativamente alla gestione del canone patrimoniale per la parte relativa alle esposizioni pubblicitarie non risultano mutate le condizioni organizzative che avevano comportato in precedenza la scelta di esternalizzazione il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. La gestione in economia infatti non risulta perseguibile per carenza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, di risorse umane cui assegnare le complesse attività di gestione del canone che di fatto rimangono del tutto invariate rispetto al precedente tributo. Viene assicurato in ogni modo il mantenimento dell'affidamento a soggetto esterno del servizio di accertamento e riscossione alle condizioni di cui al comma 846 del citato art. 1 della L 160/2019.

Il servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni fino al 31.12.2020 è stato esternalizzato e affidato ultimamente alla società ICA Srl che lo ha svolto correttamente e puntualmente. Si richiama al riguardo da ultimo la deliberazione di Giunta comunale n. 57 dd 29.12.2020.

In data 19.04.2021 in atti sub prot. n. 4093 è pervenuta l'offerta della società ICA Srl Raggruppamento del Trentino Alto Adige ad oggetto: "Affidamento in concessione della gestione della componente del Canone Unico di cui alla Legge 160/2019 art. 1 comma 816 e seguenti riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari, delle pubbliche affissioni e riscossione del relativo gettito" per l'affidamento del servizio nel

periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 a fronte del versamento a favore del Comune di San Michele all'Adige di un canone annuo netto di euro 5.760,00.

Tutto ciò premesso.

Considerato l'importo stimato annuo dell'entrata di cui trattasi e ritenuto congruo il canone annuo netto a favore del Comune di San Michele all'Adige proposto in sede di offerta di euro 5.760,00

Richiamato il disposto dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 il quale prevede al co. 6 che *“Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.”*, e dell'art. 21, comma 2, lettera h) e comma 4 della L.P. 23/1990, il quale consente di concludere contratti direttamente con la ditta considerata idonea qualora il contratto non ecceda l'importo di € 47.000,00.

Rilevato che sussistono le condizioni per l'affidamento a trattativa diretta, ai sensi dell'art. 21, co. 4 L.P. n. 23/1990 (importo di affidamento non superiore ad euro 47.000,00) e, nel regime transitorio, ai sensi dell'art. 3, co. 1, della L.P. 2/2020 *“Le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020.”* (decreto legge conv. nella legge n.120 dd 11.09.2020 così come modificato dall'art. 51 co. 1 D.L. 77/2021) cioè di importo inferiore a 139.000,00 euro per l'affidamento di servizi e forniture, di importo inferiore a 150.000 euro in caso di lavori.

Tutto ciò premesso;

Valutata positivamente l'offerta sotto il profilo tecnico ed economico.

Preso atto che è stato eseguito d'ufficio l'accertamento di regolarità contributiva della ditta, in base al Durc on line prot. INAIL_29553027 con validità fino al 8.02.2022, che dichiara la regolarità nei confronti di INPS e INAIL.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, LR 3.05.2018 n. 2.
- la L.P. 09/12/2015, n. 18 avente ad oggetto “Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- la Legge provinciale n. 23 dd 19.07.1990 che disciplina l'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento e il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg;

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2021 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 16.03.2021, esecutiva.

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento in base a quanto stabilito con il Piano esecutivo di gestione (PEG) del bilancio 2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 29 di data 30.03.2021, esecutiva.

Inseriti nel presente provvedimento i pareri favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile acquisiti sulla proposta di deliberazione, come prescritto agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di affidare, per quanto espresso in premessa, alla ditta I.C.A. Imposte Comunali Affini Srl con sede a Roma P.I. 01062951007 per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 il servizio di gestione della componente del canone unico di cui alla Legge 160/2019 comma 816 e seguenti riferita alla diffusione dei messaggi pubblicitari, delle pubbliche affissioni e riscossione del relativo gettito prevedendo un canone annuo netto a favore del Comune di euro 5.760,00.
2. Di approvare lo schema di contratto nel testo allegato, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, autorizzando il Sindaco alla firma dello stesso.
3. Di affidare le competenze gestionali per l'affidamento del servizio al Segretario comunale.
4. Di accertare l'entrata di annui euro 5.760,00 e quindi per complessivi **Euro 28.800,00** al titolo III, tipologia 100, categoria 300, del bilancio di previsione 2021-2023, per euro 5.760,00 in ciascuno degli esercizi finanziari 2021-2022-2023, e di prevedere l'iscrizione della risorsa negli esercizi finanziari 2024 e 2025 dei bilanci di previsione futuri.
5. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
6. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione di Giunta comunale n. 151 dd. 9.11.2021

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL Sindaco
Avv. Clelia Sandri
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **11.11.2021**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.